

pensa e di Fiumicino, tra tutti gli aeroporti italiani, sono muniti di rilevatori ASMI e che, di fronte all'esigenza di garantire sempre più elevati ed efficienti livelli di sicurezza, ancora oggi troppi enti e soggetti si trovano ad operare e decidere sugli aeroporti italiani spesso in sovrapposizione; se è vero — e concludo — che ancora troppa rilevanza nei sistemi di controllo e sicurezza viene attribuita al fattore umano, rinunciando troppo spesso a concreti ed essenziali investimenti; se è vero tutto questo, signor ministro, in un momento di forte globalizzazione dell'economia e, soprattutto, del trasporto aereo, dove la sicurezza nel prossimo futuro farà la differenza, prima che sia troppo tardi è doveroso, da parte del Governo, oltre che procedere con rapidità all'accertamento dei fatti, mettere in atto tutte quelle misure atte a garantire livelli di sicurezza degni di un grande paese quale, appunto, è l'Italia.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, professor Lunardi, ha facoltà di rispondere.

**PIETRO LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.** Signor Presidente, onorevole deputato, in merito ai singoli quesiti emersi, i seguenti elementi devono considerarsi non definitivi, tenuto conto anche della profonda emozione suscitata dalla particolare gravità di quanto occorso.

Il radar da terra, installato nel 1976 — come dicevo prima — è stato disattivato nel novembre 1999 per sostituirlo con uno più moderno e compatibile con il sistema di controllo realizzato presso il centro di Milano Linate. Le opere sono, tuttora, in corso — come dicevo — e il loro stato di avanzamento induce ad affermare che la nuova struttura sarà operativa entro la fine del corrente anno.

Un'apposita commissione ministeriale — immediatamente istituita il lunedì mattina dell'incidente — si è già recata a Linate e riferirà circa eventuali inadempienze e responsabilità amministrative.

La dinamica degli eventi è oggetto di un'inchiesta della magistratura e dell'agen-

zia nazionale per la sicurezza del volo. A conclusione delle indagini in corso, si potrà conoscere con certezza quali siano state le cause e le concause da cui è scaturito l'incidente ed individuare le connesse responsabilità. Ad oggi, le comunicazioni della torre di controllo e delle scatole nere sono secretate. Solo dopo la trascrizione delle registrazioni, sarà possibile ricavare elementi in merito.

La società SEA garantisce la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale che può costituire un fattore importante del movimento a terra dei velivoli. Sul punto, sono in corso accertamenti e l'agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha impartito disposizioni agli organismi competenti per l'immediato adeguamento della segnaletica alla normativa internazionale.

Da tempo, è al lavoro una commissione per il monitoraggio e l'indicazione delle misure di rafforzamento della sicurezza degli aeroporti italiani: attualmente, sono 11 gli aeroporti visionati.

L'ENAV ha fatto conoscere che nei principali aeroporti sono stati effettuati investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza dell'assistenza al volo per circa 580 miliardi di lire con due diversi sistemi attivi. Per interventi di ammodernamento degli altri sistemi, sempre attinenti alla sicurezza, sono stati impiegati circa 130 miliardi di lire. Sono, inoltre, stati effettuati interventi di riorganizzazione degli spazi aerei nazionali sui centri regionali di assistenza al volo, i CRAV, di Roma, Milano, Padova e Brindisi e automazioni operative per circa 200 miliardi di lire.

Il piano strategico 2002-2004 prevede, attraverso investimenti per 680 miliardi di lire nel triennio, interventi mirati ad aumentare la sicurezza dei voli ed ottimizzare il lavoro del controllore e la capacità degli spazi aerei.

Il mio dicastero, sin dal primo momento, ha sottolineato che la sicurezza è condizione essenziale della propria missione. A tale proposito, ha già attivato una attenta e critica rivisitazione del sistema operativo per la sicurezza in tutte le sue componenti e le diverse fasi.

PRESIDENTE. Ministro Lunardi, la invito a concludere.

PIETRO LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Dal lavoro che verrà rapidamente condotto, potrebbe emergere l'esigenza di modificare o integrare la legislazione vigente, soprattutto al fine di rendere maggiormente chiaro e funzionale il quadro delle competenze e delle responsabilità, evitando dannosissime incertezze ed interferenze.

PRESIDENTE. L'onorevole Raffaldini, cofirmatario dell'interrogazione ha facoltà di replicare.

FRANCO RAFFALDINI. Signor Presidente, signor ministro, sono profondamente insoddisfatto della sua risposta che è infinitamente burocratica. È inconcepibile che l'aeroporto di una delle città più importanti del mondo sia segnato dalla più grave tragedia che l'Italia ricordi per incuria, omissioni, sciatteria o altro ancora.

Il rispetto per le vittime, il dolore straziante dei familiari, la città di Milano, l'Italia intera esigono la verità subito, l'individuazione delle responsabilità e la punizione dei colpevoli, l'adozione urgente di un piano di investimenti per la sicurezza — peraltro già finanziato — a partire da impianti e apparecchiature di controllo innovativi, dal rigoroso rispetto delle procedure, dalla vigilanza e dal controllo affinché tragedie come questa non avvengano più, né a Linate né in nessun altro aeroporto italiano, perché la vita non ha prezzo.

Non avvengano più perché il sistema di sicurezza deve diventare lo scudo che protegga i cittadini, gli operatori aeroportuali, gli equipaggi. A Linate, la tragedia è avvenuta perché nel sistema operativo, nel rispetto delle procedure previste in caso di nebbia, nel sistema di sicurezza, molto non ha funzionato; e nessuno può tirarsi fuori *a priori*: la SEA, la direzione dello scalo, l'ente addetto alla sicurezza, la direzione generale del Ministero dei trasporti, il Governo. Va bloccato subito, inoltre, lo squallore del balletto delle com-

petenze e dello scaricabarile delle responsabilità. Infine, non accetteremo che qualcuno o molti — penso ad Alitalia, o alle tante ipotesi del presidente della SEA, Fossa, o a gestori di altri *hub* italiani —, facendosi velo di questo immane disastro, mettano in discussione il ruolo di *hub* di Malpensa, snodo decisivo del sistema di comunicazioni lombardo e dell'Italia in Europa. Di ciò deve essere garante il Governo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo - Congratulazioni*).

**(Assenza del radar di terra nell'aeroporto di Milano Linate - n. 3-00294)**

PRESIDENTE. L'onorevole Lusetti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00294 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 6*).

RENZO LUSETTI. Signor Presidente, il drammatico, spaventoso incidente aereo di lunedì 8 ottobre, avvenuto a Linate, ha purtroppo spezzato la vita di 118 persone. È stato un giorno di grande dolore e, purtroppo, è stato anche un giorno in cui si sono posti inquietanti interrogativi sulla sicurezza del volo, in presenza di una totale carenza di controllo degli aeroporti, dal momento che i sistemi di sicurezza dello scalo di Linate non hanno funzionato.

Lei, signor ministro, ha parlato a caldo — un po' troppo, forse — di errore umano; ma siamo veramente sicuri che si tratti solo di questo? È ormai noto a tutti che sulla torre di controllo dell'aeroporto di Linate è stato installato un radar per la movimentazione a terra degli aeromobili, tecnologicamente avanzato ed efficiente, giudicato innovativo, molto valido e capace di consentire la gestione, in condizioni di visibilità ridotta, della movimentazione a terra degli aerei. Il problema vero, caro signor ministro, è che questo radar non funziona, mentre il vecchio è stato disattivato...

PRESIDENTE. Onorevole Lusetti, la richiamo al rispetto del tempo.

RENZO LUSETTI. Il commissario europeo Loyola de Palacio ha detto questa mattina che, se ci fosse stato il radar, probabilmente oggi non saremmo qui a piangere la morte di 118 uomini e donne. Di chi è la colpa, signor ministro?

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, professor Lunardi, ha facoltà di rispondere.

PIETRO LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, onorevole Lusetti, riferendomi anche a quanto già detto in risposta alle due precedenti interrogazioni, intendo precisare che, immediatamente dopo l'incidente avvenuto all'aeroporto di Milano, l'8 ottobre, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito una commissione di inchiesta — il cui lavoro si affianca a quello della magistratura e dell'agenzia per la sicurezza del volo —, con l'incarico di acquisire, presumibilmente entro 30 giorni, ogni elemento di conoscenza e valutazione in ordine alla dinamica dell'incidente. Nell'ambito dell'azione di vigilanza normalmente svolta, il Ministero aveva già eseguito, altresì, attraverso un'apposita commissione istituita con decreto ministeriale del 15 luglio 1999, una verifica sui servizi dell'ENAV, dalla quale erano scaturite raccomandazioni e osservazioni per il miglioramento dei servizi, tempestivamente rese note all'ente.

PRESIDENTE. L'onorevole Lusetti ha facoltà di replicare.

RENZO LUSETTI. Signor ministro, sono totalmente insoddisfatto della sua risposta: riprendendo il giudizio già espresso in precedenza dal collega Raffaldini, la ritengo molto burocratica; tuttavia, poiché questa mattina un suo collega, il ministro Scajola, ha parlato di vergognoso scaricabarile su questo tema, desidero precisare che, a mio parere, il Governo è il primo a giocare allo scaricabarile.

Mi sarei aspettato, signor ministro, un'assunzione di responsabilità politica da parte sua, da parte del Governo, e, in

particolare, da parte del suo Ministero. La invito, signor ministro, a venire più spesso in Parlamento e a confrontarsi con la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni, visto che tanti sono i problemi (in questo momento è in corso l'audizione dell'Alitalia per tanti altri problemi molto gravi). Vede, signor ministro, non ci si può nascondere dietro alle pur indispensabili commissioni d'inchiesta.

Siamo al solito rimpallo di responsabilità, per ragioni burocratiche, di progettazione, di autorizzazione e di licenze. Abbiamo l'ENAV, che doveva comunque occuparsi dell'installazione del radar, ed è un problema; c'è l'ENAC e la direzione generale dell'aviazione civile, che fa parte del suo Ministero, che hanno chiesto di spostare il radar; c'è poi il problema della SEA. Ricordo che la SEA pare abbia negato l'autorizzazione all'installazione del traliccio su cui impiantare il radar. Il presidente della regione Lombardia — cito le sue parole — dice che anche la SEA ha il dovere di supplire alle carenze dei controlli, ma la SEA, che gestisce l'aeroporto di Linate, ovviamente, si è preoccupata fin dall'inizio di dire che non c'entrava niente. Mi risulta, infine, signor ministro, che i vertici dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo abbiano appreso dal giornale radio dell'incidente. Non è pensabile, nell'era della moderna comunicazione, quando si parla di Internet, di UMTS, che avvengano fatti del genere. Allora io mi aspettavo, signor ministro, una risposta politica. Chi coordina il traffico aereo? Chi comanda in aeroporto? Chi è responsabile della gestione?

Vede, signor ministro, la maggioranza che sostiene il Governo di cui lei fa parte ha promesso sicurezza in campagna elettorale; in realtà...

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Lusetti.

RENZO LUSETTI. ...mi pare che la cosiddetta *security* sia l'ultimo dei problemi del Governo. Ebbene, io chiedo degli impegni straordinari per garantire la sicurezza dei nostri scali. Questi impegni

straordinari per ora non si vedono (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**(Interventi per migliorare i sistemi di sicurezza negli aeroporti italiani  
— n. 3-00296)**

PRESIDENTE. L'onorevole Gamba ha facoltà di illustrare l'interrogazione La Russa n. 3-00296 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni a risposta immediata sezione 7*), di cui è cofirmatario.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, signori ministri, onorevoli colleghi, anche il gruppo di Alleanza nazionale fa riferimento, nella propria interrogazione a risposta immediata, al gravissimo fatto verificatosi all'aeroporto di Linate nei giorni scorsi ma, a differenza di altri colleghi dell'opposizione che sono intervenuti prima di me, non ha tesi precostituite e preconcetti sulle responsabilità e sullo svolgimento dei fatti.

Domandiamo alcune informazioni al Governo perché condividiamo invece la necessità di conoscere, se verranno appurate, le responsabilità dei singoli che abbiano potuto contribuire all'insorgere di questo sinistro. In particolare, proprio a seguito del verificarsi di questo fatto, che ha evidenziato e ha portato nell'ambito dell'attualità del dibattito politico ancora una volta il tema della sicurezza aeroportuale, intendiamo domandare quali riflessioni, quali intendimenti, quali iniziative il Governo intenda assumere in futuro innanzitutto per monitorare e poi per garantire una maggiore, anzi, una totale sicurezza nell'ambito delle aerostazioni e dell'esercizio del volo.

PRESIDENTE. Onorevole, la invito a concludere.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Grazie, Presidente. Ci permettiamo di rilevare che, evidentemente, molte delle responsabilità politiche, che

sono state sottolineate in precedenza, non possono che essere attribuite a chi, signor ministro, l'ha preceduta alcune settimane fa e per molto tempo nella responsabilità, cioè al Governo precedente.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, professor Lunardi, ha facoltà di rispondere.

PIETRO LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor presidente, onorevole, come dicevo prima, a seguito del disastro avvenuto all'aeroporto di Linate l'8 ottobre, sono state aperte tre inchieste: una della magistratura, una dell'agenzia per la sicurezza del volo, una del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha istituito una commissione con l'incarico di acquisire, con la massima celerità, ogni elemento di conoscenza e valutazione in ordine alla dinamica dell'incidente.

Solo a conclusione delle inchieste potranno essere chiarite le cause dell'incidente e fatta luce sulle eventuali responsabilità. È quindi inutile, in questo momento, parlare di scaricabarile tra una parte e l'altra. Ciò che scrivono i giornali può essere letto ma non ha alcuna importanza agli effetti delle vere responsabilità che saranno chiarite soltanto al momento giusto.

Il Ministero, tramite il dipartimento dell'aviazione civile, cui è demandata la vigilanza sui sistemi che concorrono al trasporto aereo, prosegue nella propria azione mirata al miglioramento della sicurezza e al perseguimento dell'obiettivo di prevenire, quanto più possibile, il verificarsi di incidenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Gamba ha facoltà di replicare.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, signor ministro, lei aveva in parte, già risposto, nel corso dello svolgimento delle precedenti interrogazioni, sulle cause dell'incidente e mi pare che, molto opportunamente, abbia accolto anche la nostra sollecitazione a

non trarre conclusioni affrettate che, invece, devono essere portate a termine quando saranno concluse le indagini che lei ci ha indicato. Sollecitiamo, invece, con riferimento alle future iniziative del Governo relativamente al più complesso problema della sicurezza negli aeroporti, una attività informativa costante con il Parlamento e con quest'Assemblea che certamente potrà essere di ausilio anche nella elaborazione di quelle misure che, evidentemente, non sono state assunte in passato e che quindi portano, come già dicevo in precedenza, la responsabilità di chi ha, anche politicamente, preceduto questa maggioranza e questo Governo.

***(Polizze assicurative per responsabilità civile auto e motocicli – n. 3-00297)***

PRESIDENTE. L'onorevole Pecoraro Scanio ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00297 (*vedi l'allegato A – Interrogazioni a risposta immediata sezione 8*).

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, signor ministro, i Verdi da tempo stanno sollecitando il Governo sulla gravissima vicenda delle assicurazioni (mi riferisco alle tariffe delle polizze RC auto). Il nostro paese ha visto moltissimi scandali in questo settore. Chiediamo, pertanto, al Governo di sapere – al di là delle dichiarazioni che già abbiamo avuto dal ministro delle attività produttive Marzano e, oggi, dal ministro dei rapporti con il Parlamento – quali iniziative intenda intraprendere perché le compagnie assicurative perseguano i truffatori ed i falsi sinistri invece di caricare le spese che derivano da questo enorme fenomeno, sugli assicurati, applicando polizze esorbitanti, molto esorbitanti, soprattutto per i giovani, e con differenze stratosferiche da provincia a provincia del nostro paese, dove i cittadini subiscono continue, vere e proprie angherie, a causa della responsabilità civile per la quale, tra l'altro, la polizza è obbligatoria e non facoltativa.

Siamo in presenza, dunque, di una vergognosa attività contro gli utenti e i consumatori.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, in via preliminare occorre osservare che l'elevato costo delle assicurazioni RC auto e motocicli, molto differenziato fra le diverse province del paese, è connesso a ragioni tecnico-assicurative. In particolare il premio assicurativo è calcolato sulla base di due fattori: la frequenza dei sinistri e il costo medio di risarcimento. Com'è noto l'Italia ha la sinistrosità più elevata fra tutti paesi europei (12,12 per cento), seguita dalla Spagna (11 per cento), fino ad arrivare alla Finlandia (3 o 4 per cento) che ha la sinistrosità più bassa.

In alcune province italiane si rileva una frequenza di sinistri molto più elevata di quella della media nazionale. Ad esempio, per quanto riguarda i ciclomotori, la città di Napoli registra una frequenza di sinistri – incidenti, per capirci – pari al 20,1 per cento contro una media nazionale del 5,5 per cento. Quattro volte tanto! Con riferimento ai motocicli, la città di Napoli registra una frequenza pari al 16 per cento, contro una media nazionale del 6 per cento. Ciò determina l'adozione, da parte del mercato, di un coefficiente tariffario più elevato in alcune aree territoriali rispetto a quello adottato in altre.

A tal riguardo, l'amministrazione delle attività produttive sta procedendo all'elaborazione di una serie di misure relative al settore assicurativo e di provvedimenti specifici per l'assicurazione auto obbligatoria, tendenti anche al miglioramento del grado di competitività tra le imprese del settore. È di tutta evidenza, infatti, la necessità – di fronte ad una frequenza di sinistri così elevata – di compiere ogni sforzo con la collaborazione di altre amministrazioni per una concreta opera di prevenzione al fine di ridurre drasticamente il numero degli incidenti.

L'altro dato sul quale occorre operare riguarda il costo dei risarcimenti, che negli ultimi anni ha subito una vera e propria esplosione, sia per il risarcimento danni a persone sia per quello a cose. Sempre nell'ottica diretta a garantire la massima trasparenza sia da parte delle imprese sia da parte degli assicurati e dei terzi danneggiati, è allo studio la possibilità di prevedere il reato di truffa in assicurazione, perché a nessuno sfugge il lato penale della questione. Tale misura, unitamente alla banca dati già operante presso l'ISVAP, costituisce un deterrente notevole per combattere le frodi, particolarmente diffuse in certe aree geografiche. La raccolta sistematica di tutti gli elementi informativi necessari a identificare ciascun sinistro (numero delle parti coinvolte, veicoli incidentati, relativa ubicazione ed entità dei danni, coperture assicurative colpite, testimoni e così via) non potrà infatti non costituire un impedimento per quanti oggi hanno costituito una vera e propria industria del crimine a danno non solo delle imprese di assicurazione, ma dell'intera collettività degli assicurati e danneggiati, sulla quale si riversano in ultima analisi con l'aumento delle tariffe le conseguenze di un risultato tecnico-negativo nella gestione del ramo RC-auto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pecoraro Scanio ha facoltà di replicare.

**ALFONSO PECORARO SCANIO.** Signor Presidente, ringrazio il ministro per essere venuto in aula a fornire una serie di elementi che comunque confermano le nostre preoccupazioni. Tra l'altro il gruppo dei Verdi sta raccogliendo — attraverso il numero telefonico 0667608787, che siamo ben contenti di fornire — una serie di segnalazioni che rivolgeremo poi allo stesso Governo; ciò perché le notizie che lei ci ha fornito — lo ripeto — confermano la nostra preoccupazione, ovvero quella che le compagnie, quando registrano livelli così elevati di sinistrosità, invece di perseguire una battaglia contro i falsi sinistri, aumentano le polizze.

In realtà, quindi, non pagano le compagnie assicurative, ma pagano i poveri

cittadini italiani ed i contribuenti che si vedono costretti ad elargire cifre paradossali: pensiamo che nella provincia di Napoli — cui ha fatto riferimento anche il ministro — l'assicurazione per un singolo motociclo arriva a costare più di milione o addirittura un milione e mezzo di lire, un costo che è cioè più elevato di quello che potrebbe avere un motociclo usato. Siamo ad un meccanismo quasi criminogeno, che sta aiutando proprio la malavita organizzata. Ciò rappresenta una responsabilità grave, che dobbiamo risolvere. Abbiamo chiesto che vi sia, anche sulle assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile, una norma come quella che esiste in materia di usura, per cui oltre un certo limite non si possa andare, in quanto non è pensabile che una polizza obbligatoria debba costare cifre paradossali.

Inoltre le chiederei di verificare come mai le compagnie di assicurazione — si tratta di uno scandalo scoppiato in questi giorni — talora paghino con molto ritardo i sinistri pur avendo, a volte, un'incredibile accumulazione di riserve; ciò perché con quelle riserve esse conducono un gioco, che è più un gioco finanziario, di arricchimento sul mercato e non una seria attività — che deve essere sviluppata — nel settore assicurativo.

Occorre quindi più trasparenza. Signor ministro, la ringrazio per le proposte di cui ci ha riferito, ma rimaniamo insoddisfatti perché non abbiamo ancora avuto da parte del Ministero delle attività produttive quegli effettivi interventi che ci attenderemmo, tra cui il blocco degli aumenti delle RC-auto che già si sono verificati (ed altri ancora se ne annunciano); si tratta di aumenti che in molti casi sono ben superiori al tasso di inflazione e, soprattutto, ben al di là di quello che è un normale sistema trasparente che permetta, per esempio, di premiare soprattutto i giovani e gli automobilisti in genere che non fanno incidenti. Se lei invece compie una verifica, constaterà che sul totale delle polizze assicurative italiane, quelle ricomprese nelle classi di merito che pagano meno sono molto poche, mentre ben più nume-

rose sono quelle presenti nelle altre (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 18 con la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

**La seduta, sospesa alle 15,50, è ripresa alle 18.**

#### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armani e Cè sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato *nell'allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: S. 610 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (approvato dal senato) (1720) (ore 18,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, 20 agosto 2001 n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

#### **(Discussione sulle linee generali – A.C. 1720)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari Democratici di sinistra-l'Ulivo e Margherita, DL-l'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Paniz, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame è stato emanato poco prima dell'inizio del campionato di calcio di serie A, al fine di adottare nuove e più efficaci misure per arginare il fenomeno della violenza negli stadi. Nella scorsa legislatura la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha approvato un progetto di legge diretto a contrastare tali fenomeni che, a causa del termine della legislatura, non è stato possibile approvare definitivamente.

Le nuove misure previste nel decreto-legge sono rivolte a rendere più ampia la prevenzione dei casi di violenza nonché ad accentuare il rigore per il contrasto di quei comportamenti che sono sempre più spesso all'origine dei disordini sia all'esterno sia all'interno degli impianti sportivi.

Senza stravolgerne il contenuto, il Senato ha apportato alcune modifiche al testo del decreto-legge al fine di meglio coniugare l'esigenza di assicurare strumenti adeguati per contrastare la violenza nello sport con quella di salvaguardare le garanzie costituzionali di libertà e difesa della persona.

I punti centrali del decreto-legge sono i seguenti: allargamento della platea dei soggetti che possono essere destinatari delle misure di prevenzione emesse dal questore, divieto di accesso agli stadi, inasprimento delle prescrizioni imposte dal questore, introduzione di nuove figure di reato (lancio di oggetti contundenti ed invasione di campo), possibilità di proce-

dere all'arresto per i reati commessi in occasione di manifestazioni sportive al di fuori dei casi di flagranza.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, già modificata dal decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45.

Occorre, in primo luogo, premettere che il decreto-legge nel suo testo originario utilizzava indifferentemente il termine di « manifestazione sportiva » e quello di « competizione agonistica ». Il Senato, al fine di dare omogeneità al testo, ha optato per il primo termine. Tale scelta ha finito per estendersi alla stessa legge n. 401 del 1989, in quanto è stato approvato un emendamento con il quale il termine « competizione agonistica » è stato sostituito in tale legge tutte le volte in cui esso ricorreva con quello di « manifestazione sportiva ». In realtà, non si tratta di una mera modifica di carattere linguistico in quanto la nozione di manifestazione sportiva è più ampia di quella di competizione agonistica.

In sostanza, a seguito di tale modifica del testo, il decreto-legge e la legge n. 401 del 1989 trovano un'applicazione più estesa rispetto a quella originaria.

Altra questione di carattere generale e relativa all'ambito applicativo del provvedimento in esame è quella inerente al nesso che deve legare l'episodio violento con la manifestazione sportiva. Secondo il decreto-legge in esame non è necessario un nesso di causalità, ma è sufficiente quello di occasionalità.

La lettera *a)* sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della citata legge, prevedendo l'estensione delle ipotesi in cui è facoltà del questore disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Tale divieto può essere imposto anche a soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per una serie di ipotesi. Eccole in ordine: violazione del divieto di usare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; accesso ai luoghi delle manife-

stazioni sportive con emblemi o simboli razzisti o discriminatori; lancio di corpi contundenti o altri oggetti idonei a recare offesa nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive; superamento indebito di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo con pericolo per la pubblica incolumità o invasione del campo di gioco nel corso delle manifestazioni; partecipazione ad episodi di violenza su persone o cose in occasione, o a causa, di manifestazioni sportive; aver incitato, inneggiato o indotto alla violenza nelle medesime circostanze.

Rispetto al testo originario è stata introdotta dal Senato una delimitazione dell'arco temporale entro il quale deve essere stata denunciata o condannata la persona affinché questa possa essere destinataria della prescrizione emessa dal questore. Tale modifica è stata giustificata dall'esigenza di ancorare il divieto ad un parametro che sia effettivamente significativo della pericolosità del soggetto nei cui confronti è imposto il divieto. La mancanza di un limite temporale rischierebbe di attribuire rilevanza a denunce e sentenze di condanna che, essendo troppo risalenti nel tempo, non potrebbero essere sintomatiche di un'effettiva pericolosità del soggetto. Il Senato, nonostante siano state formulate diverse critiche in tal senso, non ha escluso la possibilità che il destinatario del divieto possa essere anche il soggetto che sia stato solamente denunciato per i fatti descritti nella norma.

Con la modifica del comma 2 del predetto articolo 6 viene prevista espressamente la possibilità per il questore di disporre che il destinatario del divieto di accesso agli stadi si presenti tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato — si tratta di una novità introdotta dal Senato — una o più volte nel corso della giornata di svolgimento delle competizioni sportive presso gli uffici di polizia e non solo in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni stesse. La *ratio* della norma è evidente: gli incidenti tra tifosi spesso si verificano non nel corso delle manifestazioni sportive, bensì prima o dopo le stesse.

La lettera *b)* introduce il comma *2-bis* all'articolo 6 con il quale, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 1997, viene espressamente previsto che la notifica della prescrizione del questore di presentazione presso l'ufficio di polizia deve contenere l'avviso che l'interessato può presentare, personalmente od a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida. L'esigenza di rafforzare il momento del contraddittorio deriva dall'incidenza notevole che le prescrizioni sottoposte a convalida hanno sulla libertà personale.

Nel corso del dibattito in Senato, a tale proposito, si è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 1998 nella quale si rileva che: « il carattere strumentale del provvedimento che dispone l'obbligo di comparizione rispetto al divieto di accesso non esclude che al giudice per le indagini preliminari spetti pur sempre il controllo sulla ragionevolezza ed esigibilità del provvedimento medesimo in vista di un giudizio prognostico che deve attingere non ad atti formali, bensì alla concreta ed attuale pericolosità del soggetto ». Si è, quindi, prospettata l'eventualità che in sede di convalida il giudice per le indagini preliminari possa modificare il contenuto e la durata della prescrizione emanata dal questore.

Tale tesi non è stata accolta, in quanto è stata preferita quella esposta dal rappresentante del Governo, il quale ha osservato che, in sede di convalida, i poteri del giudice per le indagini preliminari dovrebbero essere limitati alla valutazione dei presupposti di legittimità del provvedimento adottato dal questore.

Lo scopo è quello di consentire che il provvedimento possa essere modificato in sede amministrativa, senza ricorrere a lunghe e complesse procedure giudiziarie. La lettera *c)* sostituisce i commi 3, 5 e 6 del citato articolo 6. La nuova formulazione del comma 3 stabilisce che la prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o

al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età.

Inoltre, viene specificato che le prescrizioni cessino di avere efficacia se il pubblico ministero non richiede la convalida con decreto motivato entro le quarantotto ore dalla notifica del provvedimento e se il giudice per le indagini preliminari non convalida nelle quarantotto ore successive.

Il comma 5 prevede l'aumento da uno a tre anni della durata massima del divieto di accesso agli stadi e delle connesse prescrizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. Il comma 6 è riformulato per adeguare, alle nuove modalità e termini del divieto di accesso agli impianti sportivi e delle connesse prescrizioni, le analoghe misure che il giudice pone nei confronti dell'imputato o del condannato per violazione degli obblighi disposti dal questore.

In particolare, si prevede che il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, dispone misure coercitive relative all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (articolo 282 del codice di procedura penale) e del divieto di obbligo di dimora (articolo 383 del codice di procedura penale), anche al di fuori delle condizioni di applicabilità previste per le misure coercitive dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

La lettera *d)* introduce l'articolo *6-bis*, recante nuove e specifiche figure di illecito penale nell'ambito dello svolgimento di manifestazioni sportive. La norma dispone che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi od oggetti contundenti in modo da creare un pericolo per le persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e chiunque effettui lo scavalco di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo — ovvero l'invasione del campo di gioco — è punito, se dal fatto deriva un pericolo per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 300.000 a 2 milioni.

Rispetto al testo originario, il Senato ha specificato che la modalità della condotta debba essere tale da mettere in pericolo le persone. Tale precisazione è quanto mai opportuna, in quanto, altrimenti, si rischierebbe di sanzionare penalmente anche quelle manifestazioni di gioia dei tifosi che, astrattamente, potrebbero essere ricondotte alle fattispecie descritte dalla norma in esame, ma che, di fatto, non determinano alcun pericolo per le persone. Si pensi, ad esempio, all'ultima giornata dello scorso campionato di serie A, quando la partita Roma-Parma fu interrotta a causa dell'invasione di campo da parte dei tifosi della Roma che, anticipatamente, festeggiavano lo scudetto che la loro squadra stava per vincere: non sono questi gli episodi che il provvedimento in esame è diretto a contrastare.

Le lettere *e)* e *f)* introducono la previsione dell'arresto entro i limiti delle quarantotto ore successive al fatto per gravi tipologie di reati di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive e per le violazioni ai divieti del questore.

In particolare, la norma dispone che nei casi di reato commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive — per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, della presente legge —, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati già acquisiti elementi dai quali risulti con evidenza che il soggetto è autore della condotta, possono comunque eseguire l'arresto, entro e non oltre, il termine delle successive quarantotto ore.

Nel testo originario il presupposto per poter procedere all'arresto, al di fuori della flagranza, era dato da tre elementi: l'impossibilità di procedere all'arresto dei responsabili; l'acquisizione di elementi dai quali emergessero chiaramente gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza

nei confronti dell'autore del reato; il non superamento del termine massimo di 48 ore dal fatto.

Il Senato ha modificato il testo, da un lato, estendendo agli agenti di polizia giudiziaria la legittimazione ad arrestare fuori dei casi di flagranza e, dall'altro, sostituendo l'elemento degli indizi gravi, precisi e concordanti con quello degli elementi che rendono evidente che il soggetto è autore del comportamento.

La disposizione è giustificata sulla base della modalità in cui i reati, inerenti a manifestazioni sportive, sono commessi. Dall'esperienza risulta evidente il pericolo che deriva per l'incolumità pubblica da azioni dirette ad arrestare in flagranza i responsabili di reati commessi nel corso di tumulti o di invasioni di campo.

In tali occasioni è opportuno, piuttosto che procedere all'arresto, cercare di identificare con certezza i responsabili per poi arrestarli successivamente.

La lettera *g)* introduce due nuovi articoli: 8-*bis* e 8-*ter*, riguardanti, rispettivamente, la previsione del giudizio direttissimo per i reati considerati e l'applicabilità della disciplina in questione anche ai fatti commessi durante le trasferte.

L'articolo 2 apporta modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, con particolare riguardo alla previsione dell'aumento di pena per i reati di porto d'armi o di oggetti atti ad offendere, qualora il fatto avvenga nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

In conclusione, il provvedimento riveste particolare carattere di urgenza e merita di essere approvato così da apportare idonei strumenti per contrastare i gravi fenomeni di violenza che, purtroppo, turbano la vita dello sport in Italia (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARIO PESCANTE**, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, questo provvedimento si inserisce in un discorso molto delicato che riguarda uno spettacolo amatissimo

dagli italiani, quello del calcio, che negli ultimi anni è stato devastato da episodi chiamati, prima, di piccola criminalità, poi, di criminalità, quindi, di delinquenza assoluta.

Non solo, ma con una progressione, con un'escalation di violenza dovuta sicuramente al fatto che i protagonisti si ritengono, si ritenevano, impuniti, dunque esenti da qualsiasi tipo di sanzione.

Ciò è avvenuto per tre diversi motivi: la legislazione precedentemente in atto non consentiva — faccio degli esempi, che faranno sussultare gli esperti di diritto — alle forze dell'ordine, nel momento in cui si tentava di introdurre nello stadio armi improprie, di considerare ciò un reato. Si procedeva solamente al sequestro e, qualche volta, all'uscita dello stadio, qualcuno aveva anche il coraggio di richiedere il coltellino, la piccola tenaglia o la chiave inglese che era stata per caso rinvenuta nelle sue tasche.

L'aspetto più delicato riguarda gli artifici pirotecnici che, per un certo periodo, hanno fatto parte del folklore della tifoseria e che, negli ultimi due anni, hanno prodotto decessi e amputazioni alle forze dell'ordine, che cercavano di intervenire al fine di evitare l'esplosione.

Non è stato un fenomeno solo italiano, è nato in Gran Bretagna e da noi tutti è conosciuto come fenomeno degli *hooligans*.

Dunque, abbiamo studiato quale era il provvedimento più opportuno, tenendo presenti i provvedimenti adottati da due paesi: Francia e, soprattutto, Inghilterra.

La Francia ha adottato un provvedimento di carattere — direi — educativo e sanzionatorio, non avendone particolare necessità, perché durante gli incontri di rugby e di calcio non si è mai verificato questo tipo di deviazioni; quello degli *hooligan* è stato, invece, un fenomeno molto importante, che il nostro paese ha conosciuto, dolorosamente, con la strage dell'Heysel, in cui sono rimaste vittime tifosi italiani.

Sulla base delle leggi inglese e francese ed a seguito dell'esperienza maturata durante i mondiali di calcio e dopo, si è

ritenuto di introdurre, nella legislazione, alcune innovazioni che riguardano, principalmente, la qualificazione di reato per taluni comportamenti che si manifestano nel momento in cui si va allo stadio. In secondo luogo, sono stati qualificati come reato comportamenti che nello stadio erano, addirittura, tollerati, quali scavalcamenti di settore o invasioni di campo, che producevano, tutt'al più, provvedimenti sanzionatori dell'ordinamento sportivo nei confronti delle società, spesso ricattate dal comportamento di questi — chiamiamoli impropriamente — tifosi. Lanciare un motorino dall'alto di uno stadio — e voi sapete che si è verificato un caso di questo tipo — ha prodotto la squalifica del campo per responsabilità oggettiva della squadra, dopodiché la persecuzione dell'atto secondo le norme del nostro codice è avvenuta attraverso una denuncia all'autorità giudiziaria, e così via: questi giovanotti, la settimana successiva, erano di nuovo allo stadio.

Un terzo argomento, molto delicato, riguarda anche tutto ciò che avviene al di fuori della manifestazione sportiva o della partita di calcio o di altro sport: mi riferisco al comportamento delle tifoserie al momento della trasferta. Ebbene, fino a qualche tempo fa — e vi dirò perché solo fino a qualche tempo fa — abbiamo assistito a scene da *far west*: treni ed autobus distrutti, autogrill saccheggiate. Per alcuni reati, come il danneggiamento di autogrill e di vetture, ci sono articoli del codice penale ai quali rispondere; però, purtroppo, questo tipo di comportamento è stato sempre tollerato, quando si è verificato nel contesto di una manifestazione sportiva. Ci sono casi rarissimi di arresti o di condanne nei confronti di tifosi che hanno distrutto interi convogli ferroviari: gli unici arresti sono stati nel caso di decesso; come purtroppo ricorderete è avvenuto in occasione del lancio di una *molotov* all'interno di un treno.

Questo nostro provvedimento risponde all'obiettivo di ricondurre agli stadi le famiglie, i giovani, i bambini e di cacciare dagli stadi i protagonisti di questi episodi. Pur senza seguire la letteratura corrente, è

sufficiente avvicinarsi a qualche film girato all'uopo: coloro che, impunemente, hanno tenuto, in uno stadio, comportamenti che non si sognerebbero mai di tenere per strada o che, comunque, terrebbero per strada di nascosto, diventano gli eroi del quartiere, gli eroi del club. Questo tipo di — tra virgolette — eroe ultras, purtroppo, ha fatto proseliti; questa macchia si è allargata, siamo arrivati agli slogan razzisti, siamo arrivati, poi, alle lotte fra tifoserie, alle quali hanno cercato di far fronte le forze dell'ordine — e ne sono impegnate 10 mila unità, ogni domenica — con strumenti giuridici inesistenti.

Amici, so che c'è un dibattito in punta di diritto che, per la verità, mi ha trovato — per così dire — impreparato, ma, nello stesso tempo, molto attento: quello che voglio dirvi, con molta chiarezza, è che qui ci sono dati incontestabili. Nelle prime sette giornate del campionato non si sono verificati incidenti degni di rilievo ed i raffronti tra gli incidenti, gli arresti ed i danneggiamenti di quest'anno e quelli dello scorso anno danno chiaramente l'idea che il fenomeno si è non soltanto ridotto ma, addirittura, praticamente annullato: questi signori le norme le conoscono molto bene. Devo dire che per le prime due giornate abbiamo ritenuto che il fatto potesse essere occasionale; poi, alla settima giornata — scongiuri a parte —, abbiamo avuto netta la sensazione che la risposta era stata quella che volevamo. Si continua a studiare, c'è un osservatorio nazionale, che prende in esame tutto quello che accade la domenica, c'è una statistica e ci sono rilievi molto chiari; quindi, la risposta è altrettanto chiara.

Potete leggere, non solo sulla stampa sportiva, ma anche sulla stampa in generale, quali benefici ha dato questo decreto-legge, e devo dire anche quali sono stati i risultati che hanno ottenuto gli addetti all'ordine pubblico: c'è stata la riduzione di centinaia e centinaia di arresti di persone, perché nel momento in cui la perquisizione per entrare nello stadio non ha più come sanzione massima il sequestro ma l'arresto, vi rendete conto che, ormai,

se prima c'erano mille persone a filtrare i tifosi, ora ne bastano 100 o al massimo 200.

Ci sono altri dettagli che riguardano soprattutto il meccanismo delle diffide per andare allo stadio. Molto spesso le persone arrestate per atti di violenza allo stadio erano diffidate: il meccanismo della diffida non funzionava. Si è trovata una formula, anche qui, molto più propria, vale a dire quella di ripetere la firma nell'ambito della stessa giornata, visto che, molto spesso, la firma avveniva qualche quarto d'ora prima della partita e il diffidato andava allo stadio a fare danni prima, durante o dopo la partita: questo è un meccanismo che ci cautele e ci garantisce anche in questo senso.

Non voglio entrare adesso nel merito dei singoli articoli perché li conoscete meglio di me. Devo dire che questo è un provvedimento che ha ridato grandissima serenità e al quale seguirà, rispetto a coloro che in sede di Commissione hanno posto questo problema, anche un impegno successivo. Attraverso un disegno di legge, che sarà presentato alla Camera fra qualche giorno, alla Commissione cultura e alla Commissione giustizia, noi obbligheremo anche le società sportive ad un comportamento che va nella stessa direzione delle sanzioni che ora prevediamo, nel senso che, al di là del fatto sanzionatorio, è importante anche il fatto preventivo.

Prevenzione vuol dire obbligare le società a determinati comportamenti e sanzionarle pesantemente nell'eventualità che ci sia un maggior numero di biglietti venduti rispetto alla disponibilità dei posti (e questo accade), nell'eventualità che ci sia una forma di complicità tra tifoserie e società per atti che, ovviamente, sono meritevoli di attenzione dal punto di questo sanzionatorio, che va punito.

Il fatto importante è l'introduzione di un meccanismo attraverso il quale si passa alla personalizzazione del biglietto, che sarà verificata attraverso lettori ottici. Questo vuol dire poter disperdere il tifoso nell'ambito dei posti che verranno assegnati, il che comporta anche la titolarità

del biglietto che dovrebbe, tra l'altro, far venir meno un altro fenomeno di micro-criminalità, quello del bagarinaggio. Questo provvedimento è stato impropriamente stralciato dal decreto, visto che il fatto di non poterlo attuare prima di un anno o due creava una incongruenza rispetto al decreto-legge. Tuttavia, ci impegneremo in questa direzione, così come in quella della prevenzione utilizzando come *testimonial* i grandi campioni, che nelle scuole e nei club faranno opera di educazione a condizione che — devo dire con una punta di rammarico — gli atleti stessi non si rendano protagonisti di atti di rissa nel campo o nelle sue vicinanze, dando un pessimo esempio e rendendo un pessimo servizio ai principi ai quali cerchiamo di ancorare questo provvedimento: in questo senso, ci sono anche delle iniziative che svolgeremo in contatto e in collegamento, in particolare, con la Lega nazionale calcio.

Un ultimo discorso attiene alle scritte razziste, che sono di vario tipo e che riguardano anche il razzismo del nord verso il centro e viceversa. Anche l'aver sanzionato in maniera severa questa eventualità ha prodotto l'assenza di questi striscioni, di questa — chiamiamola impropriamente — propaganda negli stadi. Non c'è stato bisogno di intervenire nelle prime sette giornate, eppure, voi sapete molto bene che ci sono stati abbinamenti dolorosi e tragici, tali per cui poteva comparire qualche striscione con una sua consonanza politica: anche questo non c'è stato.

In definitiva, siamo di fronte a un provvedimento legislativo che, essendo entrato subito in vigore, in quanto decreto-legge, ha già dato dei risultati straordinari. Sta noi a adesso, nei limiti delle norme di diritto e della nostra Costituzione, cercare di portare avanti questo provvedimento senza rischiare di disancorarlo dai nostri principi fondamentali, evitando che la scadenza del decreto-legge (che è del 20 ottobre), con passaggi tra le varie Camere, lo faccia naufragare (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Annunziata, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato. È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, le motivazioni portate del rappresentante del Governo sono da considerarsi ampiamente soddisfacenti; la questione sarà trattata in modo più completo dal collega Butti, soprattutto con riferimento al tema della prevenzione.

Nelle poche notazioni che tratterò nel corso del mio intervento mi preme sottolineare soprattutto il fatto che in queste prime giornate di campionato non si sono verificati incidenti. Ciò è stato confermato anche in Commissione giustizia dall'onorevole Gironda pochi minuti fa; d'altronde ne ero già a conoscenza.

Il decreto-legge in questione, se non mi sbaglio, è del 20 agosto 2001; dopo circa 50 giorni — in una fase ormai avanzata dei campionati di serie A e B e dei campionati semiprofessionisti — non si sono avuti ancora incidenti. L'onorevole Gironda faceva riferimento in termini molto simpatici all'unico episodio in cui si è reso protagonista l'allenatore del Brescia Carletto Mazzone, ma questo incidente non è da considerarsi tale né tantomeno può essere sanzionato...

**ALFREDO BIONDI.** Caratteriale.

**SERGIO COLA.** ...essendo dipeso da un fatto caratteriale perfettamente comprensibile se non anche addirittura giustificabile.

Ho detto questo per sottolineare che anche nella scorsa legislatura ci siamo interessati dell'argomento; il Governo di centrosinistra non ha ritenuto opportuno procedere con un decreto-legge e, se lo avesse fatto, molto probabilmente avrebbe colto nel segno, così come ritengo abbia colto nel segno il Governo della Casa delle libertà nel momento in cui, con estrema decisione, e già riuscito ad ottenere risultati positivi verificabili ogni domenica in cui si svolgono competizioni sportive.

Devo dire che l'esame del provvedimento risulta essere di estrema semplicità; le modifiche alle leggi del 1989 e del 1994 sono più che fondate e — ritengo — trovano il consenso di tutti, compresi i rappresentanti del centrosinistra. In un certo senso tali modifiche sono da considerarsi analoghe a quelle prospettate nella precedente legislatura, infatti è prevista l'estensione del divieto di accesso a chi è munito di caschi, a chi lancia oggetti ed a chi usa espressioni razziste. Riguardo a quest'ultimo punto vorrei fare una notazione: il rappresentante del Governo ha detto che bisogna naturalmente perseguire chi si lascia andare a manifestazioni di carattere razzista. Se tutti avessero lo spirito e la filosofia dei napoletani, molto probabilmente non ci sarebbe bisogno di legiferare.

Durante una partita i napoletani rispondendo ai tifosi veronesi che li avevano chiamati « africani » e « terroni », fecero riferimento a Giulietta — simbolo di Verona —, gratificandola con aggettivi certamente non degni di una nobildonna. L'intelligenza e la filosofia napoletana in quel caso servì a spegnere ogni tipo di reazione.

Non posso non condividere anche l'inasprimento delle prescrizioni che sono quanto mai dovute, salutari ed efficaci, perlomeno a livello di deterrenza. Condivido anche le norme che prevedono il divieto di accesso o l'obbligo di presentazione.

Per la verità esistono solamente due problemi: il primo pare sia stato superato essendo stato anche oggetto di particolare attenzione al Senato, da parte dell'Ulivo; mi riferisco alla definizione « manifestazioni sportive » che cambierebbe in « competizioni agonistiche ».

Ritengo che la differenza non sia poi tanta e che non si voglia eccedere in manifestazioni esasperate nel vero senso della parola; l'espressione « manifestazioni sportive » può tutelare ogni tipo di esigenza rappresentata in questo provvedimento.

L'aspetto che costituisce il *punctum dolens* di questo provvedimento è quello relativo alla norma che prevede, secondo alcuni, la possibilità di un fermo, cioè la

facoltà di procedere all'arresto entro 48 ore dalla verifica del fatto di colui che si sia reso, con evidenza di prova, responsabile di una delle attività sanzionate. Si eccepisce che attraverso questa norma si pone in essere un attentato alla Costituzione, si ristabilisce il fermo di polizia giudiziaria in termini forse non conferenti alla gravità del comportamento. Ritengo che queste osservazioni non siano assolutamente peregrine. Ove mai dovessimo dire ciò, non saremmo coerenti con l'impostazione che abbiamo e che abbiamo sempre dimostrato in quest'aula.

Vorrei però anche ricordare, soprattutto a coloro che hanno sollevato la questione, che una normativa del genere è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. Lo si è fatto, per la verità, in relazione alla legge n. 1423 del 1956 con le misure di prevenzione; ancorché la pena sia una pena limitata, non superiore a tre anni ed il reato abbia natura contravvenzionale, si è reso possibile il fermo anche al di là della mera flagranza o la quasi flagranza di reato. Un analogo esempio, senza che la Corte costituzionale abbia bollato il provvedimento di illegittimità, è quello relativo agli arresti domiciliari per l'evasione. L'evasione può portare all'arresto ancorché questo non avvenga nell'ambito della flagranza del reato o della quasi flagranza. Non ergiamoci a vestali dell'ordine democratico e della nostra civiltà giuridica, soprattutto quando chi assume tale veste ha contribuito a legiferare in maniera tale che contraddice con quanto si assume in quest'aula; ma non è questo il discorso.

Pongo anche altri problemi di natura pratica e concreta. È stato previsto un nuovo reato, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, che prevede una pena da sei mesi a tre anni di reclusione. Lo si è inserito nell'ambito di applicazione dell'articolo 381 del codice di procedura penale (arresto facoltativo in flagranza di reato o quasi flagranza di reato), però non ci si è resi conto che per questo tipo di pena non sarebbe possibile l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare poiché vi è il divieto imposto dall'articolo 280 del codice

di rito. Naturalmente ciò, il problema sussiste perché con una norma del genere (entro le 48 ore), onestamente parlando, incontrerei delle difficoltà, anche se abbiamo assistito ad una serie di decisioni, soprattutto della giurisprudenza, di legittimità che ci hanno fatto sobbalzare. Si potrebbe teoricamente parlare anche di flagranza di reato ancorché l'arresto sia possibile entro le 48 ore. Sarebbe una forzatura enorme parlare in questi termini ma, se noi dovessimo anticipare il termine a 24 ore, ciò non sarebbe scandaloso né si potrebbe dire che nel caso di specie non sussistono i presupposti per procedere all'arresto, rientrando la fattispecie nella quasi flagranza di reato.

Si sono prospettate, nell'ambito delle discussioni per la verità passionali che abbiamo avuto nella maggioranza, altre soluzioni; mi riferisco per esempio alla soluzione prospettata dall'onorevole Ghedini (certamente ve ne parlerà quando entreremo *in medias res* quindi nell'esame degli emendamenti); si tratta di un emendamento fatto proprio in Commissione dal centrosinistra, relativo alla possibilità di far rientrare l'ipotesi nell'applicazione dell'articolo 384 del codice di procedura penale in connessione con il pericolo di fuga.

Anche questa è un'ipotesi percorribile: vi dico pertanto che se le cose restassero così come sono, non vi sarebbe alcun tipo di scandalo ed anzi vi sarebbe una risposta data in termini fermi e decisi alle aspettative dell'opinione pubblica. Quest'ultima, quando vede una persona, così come capitò al povero Paparelli — credo si chiamasse così la persona uccisa a Roma — lanciare un oggetto che colpisce il viso e che provoca ferite gravi (naturalmente non mortali, altrimenti ricadremmo nell'ambito di un altro tipo di reato: infatti, se il soggetto dovesse morire ci troveremmo di fronte ad un omicidio preterintenzionale; nel caso opposto, ci troveremo con delle lesioni semplici e forse neanche di fronte alla possibilità di emettere un'ordinanza di custodia cautelare) si aspetta che tale gesto teppistico venga punito. La risposta viene data, probabilmente con una forzatura.

Ritengo che vi siano tutti i presupposti per poter pervenire, anche col concorso dell'opposizione, ad una soluzione che soddisfi le esigenze rappresentate nel provvedimento e soprattutto il desiderio di non travalicare in nessun caso i confini della nostra civiltà giuridica.

Ritengo che si possa essere aperti a qualsiasi soluzione, sempre che sia in grado di consentirci il varo del provvedimento. Anche perché — e concludo, dal momento che non credo debba aggiungere altro — abbiamo il divieto di reiterazione e, ove mai non dovessimo portare in porto il provvedimento, vi sarebbe un vuoto legislativo della durata di quattro o cinque mesi, durante i quali noi saremmo veramente preoccupati dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive e di incontri calcistici.

Concludo pertanto il mio breve intervento, affermando che sussistono tutti i presupposti per poter esprimere un voto positivo sulla conversione del decreto-legge, che si presenta anche con tutti i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza — non voglio qui sottolinearlo —, ed è estremamente efficace e positivo sotto il profilo normativo, salvo l'aspetto di cui ho parlato in questo momento e sul quale si soffermeranno diffusamente anche coloro che intervengono domani.

Pertanto, praeannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale e soprattutto apprezzamento alla fermezza e alla decisione del Governo che ha dimostrato di essere realmente efficiente, dando corso immediato al provvedimento che è già legge (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ascoltando i colleghi, soprattutto quelli della parte a me contraria, ho maturato il convincimento che le strade del garantismo sono infinite. Or non è molto, qualche giorno fa, abbiamo ascoltato con attenzione e rabbia l'elogio del

timbro. Stasera abbiamo ascoltato e ancor più ascolteremo nelle prossime ore e domani l'elogio del fermo fuori flagranza: un concetto che non esiste in nessuna parte del nostro ordinamento giuridico, che non è presente nella nostra Costituzione, in palese contrasto con quest'ultima.

Ma andiamo con ordine, signor Presidente: innanzitutto, penso che l'opposizione debba porre una questione di metodo, per così dire, preliminare.

Ventiquattro ore fa, a quest'ora, il Senato della Repubblica era ancora impegnato nella discussione del decreto-legge che oggi è al nostro esame.

Perché evoco tale circostanza? Perché stiamo parlando di decreti-legge, quindi di potestà legislative; perché siamo costretti ad esaminare il testo al nostro esame nel giro di pochissime ore e pochissimi minuti; perché dobbiamo esaminare un testo di legge e articolare le nostre proposte emendative nel lasso di pochi minuti; perché, domani mattina, questo provvedimento sarà definitivamente approvato, giacché c'è stata già preannunciata una sua blindatura nella forma, nei contenuti e nella sostanza.

Stiamo discutendo e discettando di potestà legislative, signor Presidente. Il decreto-legge è il riconoscimento costituzionale di una potestà legislativa affidata al Governo, che non ha potestà legislativa, giacché essa appartiene al Parlamento. Ed allora, se di fronte ad un decreto-legge, all'opposizione vengono assegnati pochi minuti e poche ore, se discutiamo virtualmente di norme che attengono alla libertà personale dei cittadini italiani e non possiamo interloquire efficacemente, non possiamo emendare, neppure quando gli emendamenti proposti rispondono ad una ragionevolezza assoluta (così come mi propongo di provare di qui a poco), la potestà legislativa è ancora in capo al Parlamento? Esercitiemo noi i poteri costituzionali? Ci mettono in grado di esercitarli o, attraverso questi sistemi e questi metodi, stiamo trasferendo la potestà legislativa a chi non deve averla, se non in casi di

eccezionalità e di urgenza? È inutile dire che reputo l'interrogativo del tutto retorico.

Ma veniamo, adesso, ai contenuti del decreto-legge. È noto — ella lo sa bene, signor Presidente, per le responsabilità che aveva nella scorsa legislatura — che il centrosinistra si è molto impegnato su questa materia. Come sempre, abbiamo usato il nostro solito metodo di lavoro (ma, glielo dico per inciso, se dovessi tornare a frequentare questo Parlamento non più come membro dell'opposizione, bensì nuovamente come membro della maggioranza, molte cose cambierebbero e, se ciò accadrà, molte cose cambieranno), interloquendo, discutendo, chiamando tutto il mondo possibile dell'associazionismo a dire la sua, dialogando con l'opposizione, con i gruppi, con i sottogruppi, con gli individui, con tutti. I nostri provvedimenti nascevano da parti estremamente faticosi. Lo abbiamo fatto anche per questa materia e, anche questa volta, abbiamo sbagliato. La risposta è che in 24 ore noi dobbiamo approvare la conversione di questo decreto-legge che, ovviamente, non tiene assolutamente conto del grande lavoro che abbiamo fatto noi in passato. Penso che anche il sottosegretario Pescante, seppure con diverse e distinte responsabilità, abbia conosciuto e sicuramente apprezzato quel lavoro, perché senza dubbio anch'egli è stato ripetutamente e reiteratamente ascoltato ed invitato.

Il nostro lavoro aveva una sua dimensione globale, una sua visione d'insieme, sistematica; cercavamo di fare bene le cose, non so se ci riuscivamo. Abbiamo affrontato il problema delle sanzioni, delle nuove figure di reato, dei rapporti tra la tifoseria e le società, delle responsabilità delle società e dei tesserati, degli interventi di prevenzione: nel testo al nostro esame non c'è nulla di tutto questo. Di quel grande lavoro culturale e politico, che comunque rimane affidato alle carte di questo Parlamento, non è rimasto più nulla. Sono rimaste le sanzioni, le nuove figure di reato e questa enorme anomalia del «fermo fuori flagranza», che è un